

ATTO DI INTERPELLO INTERNO

Il Dipartimento dell' Energia:

PREMESSO CHE

- la legge n° 10/91 all'art. 19 prescrive, entro il 30 aprile di ogni anno, l'obbligo per i soggetti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, di comunicare all'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di seguito anche " Energy Manager ";
- tale obbligo sussiste anche per la Pubblica Amministrazione;
- con n° D.D.G. n° 708 del 6 settembre 2018 del Dipartimento regionale dell'Energia , a seguito dell'atto di interpello n° 81602 del 26 luglio 2018 pubblicato dal Dipartimento delle Funzione Pubblica e del Personale, è stato nominato il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia della Regione Siciliana;
- il predetto incarico è scaduto il 18 settembre 2023;

CONSIDERATO CHE

- Il comma 3 dell'art. 19 della Legge n° 10/91, nella premessa richiamata, affida all'Energy Manager l'individuazione di azioni, interventi, procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia ;
- a seguito delle evoluzioni tecnologiche e normative di settore sono puntualmente individuate, oltre a quelle già previste dalla richiamata legge n° 10/91, ulteriori competenze da affidare necessariamente all'Energy Manager;
- tali ulteriori competenze trovano riscontro normativo nelle nuove funzioni e compiti attribuiti alle Regioni in generale, con la Legge Costituzionale n. 3/01, in specifico nelle competenze derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2003 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, per quelli derivanti dall'attuazione dalla Legge n° 239 del 23 agosto 2004 di riordino del Settore Energetico, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192, di attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, nonché nelle attività di competenza regionale previste dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE L' ENERGY MANAGER DOVRA' PROVVEDERE

- al monitoraggio della corretta esecuzione dei lavori e degli interventi aventi rilevanza energetica negli edifici in uso alla Regione, compresi i contratti energia;
- alla promozione dei interventi pilota sugli immobili regionali circa la produzione di energia rinnovabile;
- ad indirizzare le attività di supervisione e promozione relativamente agli obblighi di certificazione energetica, alle misure di efficienza energetica e all'impiego di fonti rinnovabili sugli edifici regionali;
- a provvedere a produrre l'attestazione di verifica dei progetti sull'applicazione della Legge n° 10/91, prevista dal comma 15 del l'allegato 1 del d.lgs. n° 192/2005;
- alla razionalizzazione degli approvvigionamenti energetici regionali (fornitura energia elettrica, carburanti e calore);
- alla predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle autorità Centrali e da altri soggetti, ai sensi del d.lgs. n° 195/2005 " attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ".

CONDIDERATO ANCORA CHE E' ALTRESI RICHIESTO ALL' ENERGY MANAGER

- la presentazione dei progetti (D.M. 21.02.2007) sugli edifici demaniali regionali che realizzano misure o interventi ai fini del rispetto degli obiettivi di cui a DD.MM. 20.07.04 al fine del rilascio e della successiva vendita di titoli di efficienza energetica;

- la redazione di audit, diagnosi e certificazione energetica degli edifici demaniali regionali e la proposizione degli interventi migliorativi;
e che questi interventi, a far data dal 19 luglio 2016 possono essere condotte esclusivamente, in conformità al d.lgs n° 102/2014, da soggetti certificati secondo la UNI CEI 11339 (Esperto in Gestione dell'Energia).

RITENUTO

- che l'incarico di cui innanzi deve essere affidato secondo le procedure previste dall'art. 19 del d.lgs. n° 165/2001.;

- e che, pertanto, occorre procedere ad una ricognizione interna al fine di verificare la disponibilità della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico fra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale;

VISTA la Circolare 18 dicembre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare;

VISTA l'urgenza di attivare le procedure per il rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI AVVIA

una ricognizione interna al fine di verificare la disponibilità della figura di **Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia** di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all'articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 fra il personale in servizio nell'Amministrazione regionale, secondo le procedure previste dall'art. 19 del d.lgs. n° 165/2001.

A - DURATA DEL CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

La durata prevista è di anni cinque (5);

La posizione del **Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia della Regione Siciliana** sarà regolata dal CCRL cui appartiene il soggetto incaricato.

B - VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI

1) Titolo di Studio (max 20 punti):

Diploma di laurea magistrale di tipo tecnico-ingegneristico:	punti 10;
Laurea Triennale di tipo tecnico-ingegneristico :	punti 3;
Diploma di maturità (scuola media superiore):	punto 1;
Master universitario (di durata non inferiore ad un semestre accademico) e/o dottorato di ricerca in campo energetico:	punti 7;
Diplomi e attestati finali di corsi di formazione nel campo specifico dell'Energy Management, con esame finale e durata non inferiore a 100 ore	punti 3;

2) Esperienza professionale (max 20):

Saranno valutate le comprovate esperienze professionali attestate attraverso certificazioni di servizio e svolte nella qualifica di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (Energy Manager) regolarmente nominato da enti pubblici o privati ed inserito nell'albo FIRE (su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico):

a. Esperienza in ambito privato senza limite di tempo o pubblico fino a 2 anni (compreso):	2 punti
b. Esperienza in ambito pubblico per un periodo compreso tra 2 e 3 anni (o uguale):	5 punti
c. Esperienza in ambito pubblico per un periodo compreso tra 3 e 4 anni (o uguale):	10 punti
d. Esperienza in ambito pubblico superiore a 4 anni:	20 punti

3) Altri titoli inerenti l'incarico e attività svolte (max 30 punti):

- a. Numero 2 punti per ogni **procedura svolta per enti pubblici**, che implichi la redazione da parte del candidato degli atti (progetti, relazioni, capitolati speciali d'appalto, attestazioni di verifica dei progetti sull'applicazione della Legge n° 10/91, richieste di adesione a bandi, etc.) relativi all'affidamento di servizi/lavori in ambito energetico (max 14 punti):
- b. Numero 1 punto per ogni **diagnosi energetica effettuata per enti pubblici** (max 16 punti):

4) Certificazione UNI CEI 11339 (Esperto in Gestione dell' Energia) - 30 punti.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento delle mansioni sopra descritte, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione di questo atto di interpello sul sito istituzionale del Dipartimento Funzione Pubblica, dovranno comunicare la propria disponibilità alla formalizzazione dell'incarico all'indirizzo e-mail dipartimentoenergia@regione.sicilia.it con la dicitura in oggetto "atto di interpello per il personale interno alla pubblica amministrazione – *Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia*, allegando un CV in formato PDF nonché una scheda di autovalutazione redatta in conformità a quanto previsto nel punto " **B - VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI** " con indicazione puntuale dei requisiti che si ritiene debbano essere valutati.